

ALLEGATO "A"

STATUTO SOCIALE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DI RONZO ODV"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E QUALIFICA

È costituita l'Associazione denominata "AMICI DI RONZO ODV", d'ora in avanti chiamata Associazione. L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" inseriti nella denominazione sociale dovranno essere utilizzati in ogni segno distintivo, atto ufficiale, comunicazione e corrispondenza.

ART. 2 - SEDE LEGALE E DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sersale (CZ), via monte Angaro n. 5 ed opera nel territorio della Repubblica Italiana e a livello internazionale. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dall'Atto Costitutivo, dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) con particolare riguardo alla sezione dedicata alle ODV, dalle norme del Codice Civile in materia e dalle leggi vigenti applicabili.

TITOLO II - FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la propria vita. Essa ha carattere democratico, apartitico, aconfessionale ed è basata su prestazioni ad apporto prevalentemente volontario. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati:

Lettera e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività,

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991):

- Salvataggio, recupero e primo soccorso di animali randagi, vaganti, abbandonati o in stato di necessità;
- Cura, assistenza veterinaria, stallo e riabilitazione psico-fisica degli animali recuperati;
- Promozione e gestione delle sterilizzazioni feline e canine, in collaborazione con le autorità sanitarie locali (ASP), per il controllo demografico del randagismo;
- Attività di affidamento e adozione responsabile degli animali salvati, previa accurata valutazione pre e post-affido;
- Collaborazione attiva, sinergie e co-progettazione con associazioni ed enti nazionali e internazionali aventi finalità analoghe (quali, a titolo esemplificativo, WWF e Balzoo).

Lettera g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

- Campagne di sensibilizzazione e informazione sul benessere animale nelle piazze, nei luoghi pubblici e attraverso i canali digitali;
- Ideazione e realizzazione di progetti didattici ed educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado;
- Progettazione, pubblicazione ed editing di materiale editoriale cartaceo e digitale finalizzato alla divulgazione della cultura animalista (quali libri per bambini, libri per adulti, calendari storici e materiale informativo).

Lettera ba) Interventi assistenziali assistiti con animali (Pet Therapy):

- Progettazione ed esecuzione di interventi di Pet Therapy e attività assistite con animali (AAA/TAA/EAA) conformi alle Linee Guida Nazionali, rivolti a bambini, anziani, disabili o soggetti in condizioni di fragilità o svantaggio sociale.

ART. 6 - ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTE FONDI

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'Art. 5, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

Al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, l'Associazione può:

- Effettuare raccolte fondi pubbliche, sia occasionali che continuative, anche mediante la vendita e offerta ai sottoscrittori di beni di modico valore (come i calendari o i libri prodotti dall'associazione) o servizi, nel pieno rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

- Organizzare raccolte alimentari e di farmaci veterinari, anche in collaborazione con esercizi commerciali ed enti privati, da destinare esclusivamente al sostentamento e alla cura degli animali soccorsi o a supporto di colonie feline e rifugi in difficoltà.

TITOLO III - ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 7 - AMMISSIONE E STATUS DI SOCIO

Il numero dei soci è illimitato ma non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 32 CTS). Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne convincano le finalità. L'ammissione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta dell'aspirante socio entro 30 giorni. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 8 - DISCIPLINA DEI VOLONTARI E LAVORATORI

1. I soci svolgono la propria attività verso i terzi in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione ha l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

- Il Presidente.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è eletto dall'Assemblea tra i propri associati. Esso è composto da un numero fisso di 3 (tre) membri: il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere, nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Tutte le cariche sociali sono elette a titolo esclusivamente gratuito. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento del mandato.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono integralmente svolte dal Vicepresidente.

TITOLO V - RISORSE, BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'associazione trae le proprie risorse economiche da: quote associative, contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti, raccolte fondi, attività connesse o marginali consentite dalla legge e attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie civiche e solidaristiche.

ART. 13 - SCRITTURE CONTABILI ED ESERCIZIO SOCIALE

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo (o rendiconto per cassa) è predisposto dall'Organo di Amministrazione e deve essere approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

ART. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

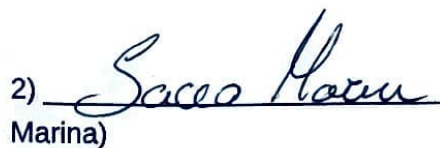
TITOLO VI - SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

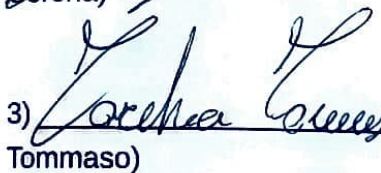
ART. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E SCIoglimento

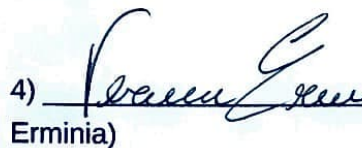
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, **con preferenza per enti che abbiano analoga natura giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) e analogo scopo**, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Firme per Accettazione ed Approvazione dello Statuto:

1)  (Torchia
Serena)

2)  (Sacco
Marina)

3)  (Torchia
Tommaso)

4)  (Verrino
Erminia)

5)  (Torchia
Giulia)

6)  (Ursini
Rosa)

7)  (Borelli
Mariateresa)